

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 113, comma 4, lett. a) e comma 5, lett.c) del D. Lgs. 267/00, una società per azioni, a capitale interamente pubblico, denominata "**Consiag s.p.a.**".

Articolo 2

Sede

2.1 La società ha sede legale in Prato.

2.2 Potranno essere istituite, con delibera dell'Assemblea dei soci, eventuali sedi secondarie; l'organo di amministrazione ha facoltà di istituire succursali, filiali, agenzie, uffici, rappresentanze, depositi e stabilimenti in Italia ed all'Estero e la loro soppressione.

Articolo 3

Oggetto

3.1 La società ha per oggetto la gestione diretta e indiretta, anche tramite società partecipate, di attività inerenti i settori gas, telecomunicazioni, energetici, idrici, informatici, servizi pubblici ed alle imprese, e più in generale:

- a) produzione, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita del gas per usi plurimi e servizi collegati;
- b) produzione, trasporto e vendita di energia, anche mediante trasformazione di rifiuti, di prodotti vegetali e simili, e loro utilizzazione e/o vendita nelle forme consentite dalla legge;
- c) progettazione, realizzazione, manutenzione reti di telecomunicazioni, ricerca e attuazione di tecnologie per la trasmissione di attività di telecomunicazioni, informatiche e multimediali, nonché vendita dei servizi connessi;
- d) gestione dei rifiuti, dei servizi ambientali e di eventuali altri servizi di igiene urbana, che la legge non riserva alla competenza d'autorità sanitarie, compresa la gestione delle discariche ordinarie e speciali, e la manutenzione dell'ambiente e dell'arredo urbano; progettazione, realizzazione e gestione d'impianti relativi all'effettuazione dei servizi di cui alla presente lettera d);
- e) gestione di servizi urbani relativi alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria da varie forme di inquinamento e di monitoraggio ambientale;
- f) captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso, gestione integrata delle risorse idriche, trasporto, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane ed industriali e loro eventuale riutilizzo;
- g) realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti termici e tecnologici, di illuminazione e semaforici, di strutture cimiteriali, attività di gestione tecnico-manutentiva di patrimoni immobiliari e di servizi pubblici e privati;
- h) progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture stradali e non, di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e assimilate, a favore degli Enti locali, gestione di strutture pubbliche e private;
- i) gestione ed esecuzione di funzioni e servizi relativi alla toponomastica stradale e gestione degli spazi pubblicitari ed attività correlate;
- j) svolgimento di servizi di trasporti pubblici e non e di supporto alla mobilità;
- k) gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale, o relativi segmenti di attività; gestione dei sistemi di riscossione e gestione amministrativa delle sanzioni, o relativi segmenti di attività;
- l) svolgimento, anche per conto terzi, di tutte le attività riconducibili ai servizi di cui sopra, relativamente a studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica nel settore dei Pubblici Servizi, nonché di tutte le attività riconducibili a tali servizi, relativamente a progettazione, costruzione e manutenzione di impianti e mezzi, programmazione e promozione;
- m) svolgimento di ogni altra attività complementare e/o sussidiaria, compresa l'attività editoriale - non sotto forma di quotidiani - per l'informazione, anche per la sensibilizzazione dell'utenza sulle problematiche collegate alle

questioni idriche, energetiche, telecomunicazioni ed ambientali.

3.1 La società potrà, altresì, svolgere qualsiasi attività industriale, commerciale, finanziaria e terziaria comunque connessa o complementare a quelle sopra indicate, nonché la prestazione di servizi di consulenza tecnica, amministrativa, finanziaria a favore delle società collegate e partecipate dell'intero gruppo, nonché a favore di soggetti terzi. In tali ambiti la società potrà anche svolgere attività di studio, consulenza e progettazione, ad eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge.

3.2 La società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e, quindi, qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, con eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari.

3.3 La società, nel rispetto dell'eccezione di cui al precedente comma, potrà, infine, esercitare tutte le attività di cui sopra, in via diretta o assumendo partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi.

Articolo 4

Durata

4. La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 5

Domicilio

5. Il domicilio dei soci, dell'Amministratore Unico o dei componenti il Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci e del Revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 6

Capitale e azioni

6.1 Il capitale sociale è di Euro 143.581.967,00 (centoquarantatremilionicinquecentoottantunomilanovecentosessantasette virgola zero zero) suddiviso in n. 143.581.967,00 (centoquarantatremilionicinquecentoottantunomilanovecentosessantasette) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno e zero centesimi) ciascuna.

6.2 Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte, con l'osservanza delle norme di legge e del presente Statuto, e con le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera di aumento.

6.3 Il capitale sociale potrà essere aumentato anche tramite conferimenti in natura o di crediti, ai sensi dell'art. 2440 del codice civile.

6.4 Le azioni sono indivisibili e nominative. Ogni azione dà diritto ad un voto in Assemblea.

6.5 Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Articolo 7

Obbligazioni e finanziamenti

7.1 La società può emettere obbligazioni ordinarie e convertibili, nei limiti e con le modalità previste dalle leggi vigenti e dagli artt. 2410 e ss. c.c..

7.2 L'emissione di obbligazioni è deliberata dall'Assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 13 lett. c) del presente statuto, e con le maggioranze previste dall'art. 19 del presente statuto.

7.3 La società potrà acquisire dai soci finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 8

Patrimoni destinati

8.1 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c..

8.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 12.2 lett. f) del presente statuto, con le maggioranze di cui all'articolo 18.2 del presente statuto.

Articolo 9

Diritto di opzione

Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2441 c.c..

Articolo 10

Trasferimento delle azioni

10.1 Le azioni sono trasferibili unicamente a favore di altri soci e/o a favore di enti pubblici locali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 1 del presente statuto, alle condizioni di seguito indicate.

10.2 La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare quanto previsto nell'art. 1 del presente statuto e gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto, vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di azioni.

10.3 Per trasferimento si intende il trasferimento per atto tra vivi ed a causa di morte di azioni o di diritti di opzione. Ove indicato azioni deve, comunque, leggersi azioni e diritti di opzione.

10.4 Nella dizione trasferimento di azioni s'intendono compresi tutti quei negozi e/o atti in forza dei quali si consegua, in via diretta od indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di altri diritti reali su azioni o diritti di opzione della società.

10.5 In tutti i casi in cui la natura del negozio e/o atto non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal danaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

10.6 Nell'ipotesi di trasferimento di azioni eseguito senza l'osservanza di quanto stabilito nel presente articolo, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi, e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

10.7 Pertanto il socio, che intende vendere o, comunque, trasferire in tutto o in parte le proprie azioni, dovrà comunicare la propria offerta, a mezzo lettera raccomandata, al Consiglio di Amministrazione: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'Amministratore Unico ovvero, ove nominato, il Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente, entro cinque giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione, con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo;

b) le azioni dovranno essere trasferite entro trenta giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo avrà comunicato al socio offerente, a mezzo raccomandata da inviarsi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte, della data fissata per il trasferimento e del notaio a tal fine designato dagli stessi.

10.8 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, così come meglio specificato al punto 10.16.

10.9 Qualora qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

10.10 Qualora nella comunicazione sia indicato, come acquirente, un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

10.11 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

10.12 Qualora il prezzo sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci, che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Prato, su richiesta della parte più diligente.

10.13 Nell'effettuare la sua determinazione, l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia in buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

10.14 Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore:

- a) risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà, comunque, al prezzo offerto dal potenziale acquirente;
- b) risultasse inferiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento, a favore dei soci aventi il diritto di prelazione, avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore, oppure il socio, che intende procedere al trasferimento, avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione, dandone notizia all'Organo Amministrativo, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inoltrata, in copia, anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. In tale ipotesi il socio offerente avrà diritto di esercitare il recesso dalla società. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.

10.15 Il costo dell'arbitratore sarà a carico del socio offerente.

10.16 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato in proporzione alla partecipazione del socio che esercita il diritto, indicando, però, la parte massima delle azioni offerte, che il socio è disposto ad acquistare, nel caso in cui gli altri soci o alcuni tra essi non esercitino il loro diritto di prelazione; qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte delle azioni stesse, sarà libero di trasferire tutte le azioni all'acquirente indicato nella comunicazione, purchè nel rispetto di quanto previsto al precedente punto 10.1, entro dieci giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dell'Organo Amministrativo, ovvero avrà diritto di recedere dalla società.

Nel caso di vendita congiunta di azioni da parte di più soci la prelazione potrà essere esercitata anche soltanto in misura proporzionale alle azioni di spettanza del socio che esercita la prelazione, con facoltà di scegliere quali azioni acquistare tra quelle oggetto del trasferimento.

10.17 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni. Nell'ipotesi di costituzione di usufrutto, gli altri soci hanno diritto di essere preferiti, con le modalità ed i termini di cui sopra; il diritto di prelazione non spetta nel caso di costituzione di pegno.

Articolo 11

Recesso

11.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di

partecipazione;

g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente articolo. I soci hanno, altresì, diritto di recedere dalla società in relazione al disposto dell'articolo 10.14 del presente statuto.

11.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro dieci giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo Amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera o elimina il fatto che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

11.3 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli Amministratori, sentito il parere del collegio sindacale, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato entro 40 (quaranta) giorni dall'esercizio del recesso.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso, si opponga alla determinazione del valore da parte dell'Organo Amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, 1° comma c.c..

11.4 Gli Amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoplate.

Le azioni inoplate possono essere collocate dall'Organo Amministrativo anche presso terzi purchè nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 del presente statuto.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio, che ha esercitato il diritto di recesso, vengono rimborsate mediante acquisto dalla società, utilizzando riserve disponibili, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, 3° comma c.c..

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'Assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445 2° - 3° e 4° comma c.c.; ove l'opposizione sia

accolta, la società si scioglie.

Articolo 12

Competenze dell'Assemblea ordinaria

12.1 L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

12.2 L'Assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio;
- b. provvede alla scelta fra Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione, e, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, alla determinazione del relativo numero di membri in conformità a quanto disposto dall'art. 26, nomina e revoca gli Amministratori, fra cui, nel caso in cui opti per la forma collegiale dell'Organo Amministrativo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione; delibera l'eventuale nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; nomina e revoca i Sindaci e il Presidente del collegio sindacale e il soggetto a cui è demandato al controllo contabile;
- c. determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- d. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

Sono, inoltre, riservate all'Assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- b. la deliberazione circa l'eventuale nomina del Presidente dell'Assemblea, di cui al successivo art. 22, e la determinazione del suo compenso;
- c. l'autorizzazione degli atti di amministrazione di cui all'articolo 24.2 del presente statuto;
- d. approvazione del piano programmatico di indirizzo e di sviluppo predisposto dall'Organo Amministrativo;
- e. l'approvazione del rendiconto annuale, presentato dal Presidente dell'Assemblea, dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dal piano di cui alla precedente lett. d., rendiconto da cui emerge, anche, l'andamento della gestione;
- f. la deliberazione della costituzione dei patrimoni destinati di cui all'art. 8 del presente statuto.

Articolo 13

Competenze dell'Assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 24.3 del presente statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. l'emissione di prestiti obbligazionari di cui all'articolo 7 del presente statuto;
- d. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 14

Convocazione dell'Assemblea

14.1 L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

14.2 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale.

14.3 In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale, su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

14.4 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

14.5 L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata o con telegramma ricevuta/o almeno otto giorni prima dell'Assemblea o mediante altro mezzo idoneo ad attestare il momento del ricevimento entro lo stesso termine.

Articolo 15

Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

15.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e

ulteriore convocazione per il caso in cui, nell'adunanza precedente, l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

15.2 L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

Articolo 16

Assemblea totalitaria

16.1 In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

16.2 In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 17

Svolgimento dell'Assemblea

17.1 È consentito che le riunioni assembleari - ordinarie e straordinarie - si tengano per teleconferenza o per video-conferenza, con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione ed alla votazione degli argomenti affrontati, nonché di visionare i documenti in tempo reale. In tale ipotesi le modalità saranno comunicate nello stesso avviso di convocazione o con successiva comunicazione da inviarsi con le stesse previsioni dell'avviso di convocazione. Verificati questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, che devono pertanto essere nello stesso luogo onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, salvo diverse disposizioni normative nel tempo vigenti.

Articolo 18 17

Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

18.1 L'Assemblea ordinaria, salvo quanto previsto dall'art. 2369 co. 4 c.c., in prima, seconda, ed in ogni altra convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e la maggioranza dei soci stessi.

18.2 L'Assemblea ordinaria, salvo quanto previsto dall'art. 2369 co. 4 c.c., in prima, seconda ed in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in Assemblea e la maggioranza assoluta dei soci presenti.

Articolo 18 19

Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

19.1 L'Assemblea straordinaria, in prima e seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale e la maggioranza dei soci stessi., tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali per le quali valgono le maggioranze previste dalla legge.

19.2 Devono, comunque, essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e la maggioranza dei soci stessi le delibere inerenti:

- a. il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b. la trasformazione;
- c. lo scioglimento anticipato;
- d. il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e. l'emissione di azioni privilegiate e di prestiti obbligazionari;
- ~~f~~g. la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- ~~g~~h. le modificazioni dello statuto concernenti il diritto di voto o di partecipazione;
- ~~h~~i. l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'art. 11 del

presente statuto.

Nei casi e con le modalità previste dall'art. 11 del presente statuto i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Articolo 20 19

Norme per il computo dei quorum

La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'Assemblea; in tal caso, la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione. Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'Assemblea e prima di ogni votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'Assemblea, il Presidente dovrà dichiarare sciolta l'Assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venir meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Articolo 20 21

Rappresentanza del socio in Assemblea: le deleghe

21.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

21.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco, ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

21.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in Assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

21.4 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

21.5 La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Articolo 21 22

Presidente e segretario dell'Assemblea. Verbalizzazione

22.1 In caso di deliberazione dell'Assemblea in merito alla nomina di un Presidente dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 12.2, secondo capoverso lett. b), l'Assemblea è presieduta dalla persona nominata dai soci e dura in carica per la stessa durata dell'Organo Amministrativo. In caso di assenza della persona nominata, o nel caso in cui l'Assemblea non abbia deliberato la nomina di un proprio Presidente, essa è presieduta dall'Amministratore Unico o, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di assenza di quest'ultimo, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato.

22.2 Essa nomina un segretario anche non socio, ed, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

22.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

22.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

22.5 Il Presidente dell'Assemblea ha, inoltre, i seguenti compiti:

a) predisporre il regolamento dei lavori assembleari da sottoporre all'approvazione della stessa Assemblea;

b) partecipare, in qualità di segretario, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove nominato;

c) presentare il resoconto annuale di cui all'art. 12.2 lett. e);

d) riferire ai soci su ogni questione sia dagli stessi richiesta.

22.6 Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio e contenere le indicazioni di cui all'art. 2375 del codice civile.

Articolo 22 23

Sistema di Amministrazione e Controllo

L'amministrazione ed il controllo della società possono essere esercitati, secondo il sistema tradizionale, rispettivamente da un Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione e dal collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2380, comma 1, c.c.. Di detta alternativa bisognerà tener conto anche tutte le volte che nel presente statuto si citi esclusivamente l'uno o l'altro sistema di amministrazione. Tale sistema ha efficacia dal 1° (primo) gennaio 2005 (duemilacinque).

Articolo 23 24

Competenza e poteri dell'organo amministrativo

24.1 All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di gestione per il compimento delle operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

24.2 L'Amministratore Unico o gli Amministratori debbono richiedere la preventiva autorizzazione da parte della Assemblea ordinaria delle seguenti operazioni:

- a) cessione dell'unica azienda sociale o di un ramo di essa;
- b) assunzione di partecipazioni in altre società aventi oggetto non affine, il cui valore sia superiore al 2 % (due per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- c) assunzione e dismissione di partecipazioni di controllo nelle società, enti, associazioni.

24.3 Sono, inoltre, attribuite all'organo amministrativo, oltre a quelle previste all'art. 29.3, le seguenti competenze:

- a) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- b) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative obbligatorie;
- c) la predisposizione del piano programmatico di indirizzo e di sviluppo di cui all'art. 12.2 del presente statuto.

Articolo 24 25

Divieto di concorrenza

L'Amministratore unico o gli Amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c..

Articolo 25 26

Composizione dell'organo amministrativo

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o da 5 (cinque) membri.

Articolo 26 27

Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

27.1 Sta all'Assemblea ordinaria provvedere alla scelta tra Amministratore Unico e Consiglio di Amministrazione; in tale ultimo caso all'individuazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione secondo le previsioni di cui all'art. 26 e alla nomina dei membri dell'organo amministrativo, individuati nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

27.2 L'Amministratore unico o gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e, comunque, non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

27.3 Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

27.4 Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la sostituzione degli Amministratori mancanti.

27.5 Gli Amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica alla data di scadenza determinata all'atto della nomina di questi ultimi.

Articolo 27 28

Presidente del Consiglio di Amministrazione e VicePresidente

28.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea.

28.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, e, in sua assenza, il VicePresidente, ove nominato, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

28.3 Nei casi di assenza del Presidente dell'Assemblea, il Consiglio nomina un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 28 29

Organi delegati

29.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

29.2 Il Consiglio può, altresì, disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai Consiglieri nominati a farne parte, anche il Presidente, il Vice Presidente, ove nominato, nonché tutti i Consiglieri muniti di delega.

Il Consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

29.3 Al Consiglio spetta, comunque, il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe. Non sono, comunque, delegabili, e restano, quindi, di esclusiva competenza del Consiglio, oltre a quanto previsto all'art. 24.3, i poteri relativi a:

a) la costituzione ovvero l'assunzione di partecipazioni da parte della società in enti, istituti, organismi e società, e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società, nonché le dimissioni o cessioni delle partecipazioni;

b) la fusione, la scissione, lo scioglimento, la liquidazione dei soggetti di cui alla precedente lett. a), ovvero la modifica della partecipazione negli stessi;

c) l'alienazione, la compravendita e le permuta di beni immobili e brevetti;

d) l'assunzione di mutui.

29.4 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno trimestrale.

29.5 L'Organo Amministrativo potrà nominare un direttore generale determinandone i poteri. Allo stesso potranno essere attribuite anche procure dagli organi delegati.

Articolo 29 30

Delibere del Consiglio di Amministrazione

30.1 Il Consiglio, ove nominato, si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente o anche da un terzo dei Consiglieri di Amministrazione.

30.2 La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

30.3 Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno ventiquattro ore.

30.4 Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni dei Consiglieri e dei Sindaci.

30.5 Il Consiglio, ove nominato, è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

30.6 Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

30.7 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, ovvero dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero dall'amministratore più anziano per carica, o, in subordine, per età.

30.8 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio di Amministrazione s'intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al

segretario, salvo diverse previsioni normative, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

Articolo 30 31

Rappresentanza legale della società

31.1 La legale rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico, ove nominato, ovvero, in caso di nomina di Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente, ove nominato, ed agli Amministratori, cui siano state delegate attribuzioni, ai sensi del precedente art. 29 e nei limiti della delega.

In caso di deleghe a più Amministratori, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta, a seconda che i poteri di amministrazione siano stati loro attribuiti in via congiunta o in via disgiunta.

31.2 La legale rappresentanza spetta anche al Direttore Generale di cui al precedente art. 29.5, nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina o nella procura.

Articolo 31 32

Remunerazione degli Amministratori

32.1 All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, ed un compenso determinati dall'Assemblea all'atto della nomina.

32.2 La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Vice Presidente, ove nominato, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'Assemblea.

32.3 L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 32 33

Collegio sindacale

33.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

33.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il Presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti.

33.3 Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c.. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

33.4 I Sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

33.5 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci.

33.6 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Collegio Sindacale s'intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente del Collegio, salvo diverse previsioni normative, il quale provvederà a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i Sindaci lontani e di come essi hanno espresso il voto.

Articolo 33 34

Il Revisore contabile

34.1 Il Revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica, nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno

trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio, e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti, e, se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

34.2 L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

34.3 L'Assemblea, nel nominare il Revisore contabile o la società di revisione, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

34.4 Il Revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies c.c.. In difetto, essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del Revisore, gli Amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

34.5 Il revisore cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del suo ultimo esercizio sociale ed è rieleggibile.

Articolo 34 35

Bilancio e utili

35.1 Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

35.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente, ovvero deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

Articolo 35 36

Scioglimento e liquidazione

36.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e, pertanto:

a) per il decorso del termine;

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;

d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;

e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-*quater* c.c.;

f) per deliberazione dell'Assemblea;

g) per le altre cause previste dalla legge.

36.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

36.3 L'Assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

a) il numero dei liquidatori;

b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;

c) a chi spetta la rappresentanza della società;

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.